



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 118	Del 05/04/2022
Sospensione temporanea della circolazione stradale in occasione dello svolgimento di processioni nella Frazione di Donigala Fenughedu	Nei giorni 08 e 17 aprile 2022

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

viste le istanze presentate dalla Parrocchia di Sant'Antonino Vescovo nella frazione di Donigala Fenughedu in data 04.04.2022 acquisite al protocollo generale di questo Comune:

1. al n. 21334 del 04.04.2022, con la quale comunica lo svolgimento della processione "Via Crucis" in data 08 aprile 2022 dalle ore 19:00 alle ore 21:00 avente il seguente itinerario: Piazza Chiesa - Via Nurachi - Via Carso - attraversamento della Via Oristano - Via Pola - Via Nuova - Via Oristano (S.S. 292) - Via Sant'Antonino - Piazza Chiesa;
2. al n. 21336 del 04.04.2022, con la quale comunica lo svolgimento della processione "Santa Pasqua" in data 17 aprile 2022 dalle ore 09:45 alle ore 10:30 avente il seguente itinerario: Piazza Chiesa - Via Nurachi - Via Carso - Vico Carso - attraversamento della Via Oristano - Via Cassino - Via Cabras - Vico Oristano - Via Oristano (S.S. 292) - Via Sant'Antonino - Piazza Chiesa;

ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i partecipanti alle processione religiose e per la circolazione stradale;

visti gli articoli 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e sue modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto del possesso dei requisiti oggettivi della richiesta e soggettivi del richiedente;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile/istruttore e il Dirigente responsabile del Settore, non configura potenziale situazione di conflitto di interessi;

ordina

1. l'istituzione del divieto temporaneo della circolazione stradale in data 08 aprile 2022, dalle ore 19:00 fino a cessati motivi, in occasione dello svolgimento della "Via Crucis", nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle norme del Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, per la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti nel seguente itinerario:
 - a) Piazza Chiesa - Via Nurachi - Via Carso - attraversamento della Via Oristano (S.S. 292) - Via Pola - Via Nuova - Via Oristano (S.S. 292) - Via Sant'Antonino - Piazza Chiesa;
2. l'istituzione del divieto temporaneo della circolazione stradale in data 17 aprile 2022, dalle ore 09:45 fino a cessati motivi, in occasione dello svolgimento della processione "Santa Pasqua", nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle norme del Codice della



COMUNE DI ORISTANO

strada e del suo regolamento di esecuzione, per la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti, nel seguente itinerario:

- a) Piazza Chiesa – Via Nurachi – Via Carso – Vico Carso – attraversamento della Via Oristano (S.S. 292) – Via Cassino – Via Cabras – Vico Oristano – Via Oristano (S.S. 292) – Via Sant’Antonino – Piazza Chiesa;
3. durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione stradale:
 - a) è vietato il transito di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei partecipanti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione di cui al punto 1 che precede);
 - b) è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei partecipanti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione di cui al punto 1 che precede);
 - c) è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei partecipanti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
4. che il traffico veicolare sia deviato nelle strade adiacenti non interessate alla processione a cura del personale di polizia Locale;
5. l’obbligo di scorta della processione a cura del personale di Polizia Locale;
6. deroga all’obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto dalle norme dell’art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti alla cerimonia religiosa, lungo citato percorso;
7. gli organizzatori dovranno adottare le opportune cautele per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;
8. ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso;
9. la presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta od altri provvedimenti necessari per lo svolgimento della processione religiosa di competenza di altri Enti o di altri Servizi Comunali;
10. la presente ordinanza è valida solo per le strade di competenza del Comune di Oristano, con esclusione dei tratti di strada di competenza di altri Enti. A tal fine l’organizzazione dovrà attenersi scrupolosamente all’itinerario autorizzato
11. è data facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, agli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
12. è data facoltà all’Arst Spa, sede territoriale di Oristano, di apportare le dovute modifiche, se necessarie, ai percorsi del Trasporto Pubblico Locale;

prescrive

1. all’organizzazione della processione:
 - a) l’osservanza delle norme nazionali e locali in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all’applicazione del relativo Protocollo e Istruzioni operative per lo svolgimento di manifestazioni religiose, a tutela della salute e sicurezza pubblica;



COMUNE DI ORISTANO

- b) il rispetto delle prescrizioni applicabili alla manifestazione, indicate nella circolare del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018 ad oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazione Pubblica - Direttiva", allegata al presente atto;
- c) di trasmettere almeno 3 (tre) giorni prima dell'evento, al Sig. Questore di Oristano (che adotterà apposita ordinanza), in qualità di autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, "*preavviso di manifestazione pubblica*" ai sensi del vigente art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), corredato di un dettagliato programma, in cui deve essere indicato: a) tipologia della manifestazione, b) giorno, ora d'inizio e fine e luogo esatto in cui avrà luogo la manifestazione; c) stima dei partecipanti; d) fotocopia di un documenti d'identità; e) quant'altro d'utilità;
- d) il possesso di altre eventuali autorizzazioni se necessarie;

2. che la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni, sarà a carico dell'organizzazione della processione, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

- 1. che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
- 2. che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- 3. che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971, e, in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, Decreto Legislativo 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.

demanda

alla Polizia Locale e a tutti gli Agenti della forza pubblica la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza;

dispone

che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Questura di Oristano.

Dalla Residenza Municipale, lì 05/04/2022

Istruttori: Uras – Sebis – Lentis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale